



Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus e disposizioni per il sostegno della ricerca scientifica

A.C. 2451

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2451
Titolo:	Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus e disposizioni per il sostegno della ricerca scientifica
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	No
Commissione competente :	XII Affari sociali
Sede:	referente
Stato dell'iter:	all'esame della Commissione

Contenuto

L'articolo 1 istituisce il **18 marzo quale Giornata nazionale in memoria di tutte le vittime dell'epidemia di Coronavirus**, al fine di conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone decedute a causa dell'epidemia.

Ai sensi del **comma 2** in occasione della Giornata nazionale, in tutti i luoghi pubblici e privati è osservato **un minuto di silenzio dedicato alle vittime dell'epidemia**, mentre il **comma 3 specifica che la Giornata nazionale non determina gli effetti civili** di cui alla legge n. 260 del maggio 1949.

Si ricorda che, ai sensi della **citata legge n. 260 del 1949**, la quale stabilisce le ricorrenze festive, nei giorni della festa nazionale (2 giugno), delle solennità civili (11 febbraio: anniversario della stipulazione del Trattato e del Concordato con la Santa Sede e 28 settembre: anniversario della insurrezione popolare di Napoli) e del 25 aprile, del 1° maggio e del 4 novembre, si prevede **l'orario ridotto negli uffici pubblici e l'imbandieramento dei pubblici edifici**. Inoltre nei giorni della festa nazionale, del 25 aprile, del 1° maggio e del 4 novembre si prevede il **riconoscimento, ai lavoratori che prestino la loro opera nelle suindicate festività, della maggiorazione per il lavoro festivo**

L'articolo 2 stabilisce, al **comma 1**, che **in occasione della Giornata nazionale, al fine di commemorare le lavoratrici e i lavoratori deceduti in servizio durante l'epidemia, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche** di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, **possono delegare l'amministrazione di appartenenza ad effettuare una trattenuta dell'importo corrispondente alla retribuzione loro spettante per una o più ore di lavoro in favore del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST)**, al fine di sostenere la ricerca scientifica. Ai sensi del **comma 2** tale **facoltà è riconosciuta anche ai lavoratori del settore privato**.

In merito alla previsione del comma 1 si rammenta che, ai sensi del citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, **per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato**, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, **le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni**, le **istituzioni universitarie**, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, **tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali**, le **amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale**, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le **Agenzie di cui al decreto legislativo n. 300 del 1999**.

Il **comma 3** **demanda a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di sua competenza, con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, **la disciplina delle modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2**.

L'articolo 3 stabilisce che, al fine di celebrare la Giornata nazionale istituita dall'articolo 1, **lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono promuovere**, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive

competenze, anche in coordinamento con le associazioni interessate, **iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo**, volti a commemorare la memoria di coloro che sono deceduti a causa dell'epidemia di Coronavirus, favorendo in particolare le attività e le iniziative rivolte alle giovani generazioni

L'**articolo 4** prevede che nella Giornata nazionale, **le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, promuovono iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati alla comprensione e all'apprendimento dei temi relativi alla diffusione dell'epidemia di Coronavirus** e all'impegno nazionale e internazionale profuso per il suo contenimento e per garantire assistenza alle comunità e alle persone colpite.

Ai sensi dell'**articolo 5** **la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale**, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, **assicura adeguati spazi a temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale**.

L'**articolo 6** reca la **clausola di invarianza finanziaria**.

Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni

L'istituzione di una nuova ricorrenza civile della Repubblica, che richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale, **rientra nell'ambito della materia "ordinamento civile"**, che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla **competenza legislativa esclusiva dello Stato**.

Con riguardo alla previsione di **celebrazioni, manifestazioni e iniziative, anche nelle scuole**, possono **assumere rilievo le materie di competenza legislativa concorrente** tra Stato e regioni (ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione), quali "promozione e organizzazione di attività culturali" e "istruzione". In proposito si rileva che l'adozione di tali iniziative è comunque rimessa nel testo alla libera scelta di regioni, province e comuni e delle istituzioni scolastiche.

Senato: Nota breve n. 200

Camera: Nota Questioni regionali n. 100

9 giugno 2020

Camera Servizio Studi
Osservatorio sulla legislazione

osservatorio@camera.it - 066760-3855

 CD_legislazione